Ordinanza n. 189/2026

OGGETTO: **Istituzione divieto di transito in Savigliano (CN) - Vicolo San Eustacchio civici 2-8 per scavi finalizzati allo spostamento di linee Fibercop per successiva demolizione di fabbricato, dalle ore 8,30 alle ore 17,30 dal 10/11/2026 al 13/11/2026.**
Richiedente: MARENGO Danilo in nome e per conto della ditta SOCRATE 2026 s.r.l.

IL COMANDANTE DEL CORPO

Vista la richiesta pervenuta a mezzo PEC di cui al Prot. n. 0005613 del 20/10/2026 da parte del Sig. MARENGO Danilo, PEC socrate2026@pec.it, di modifica temporanea alla viabilità con istituzione divieto di transito in Savigliano (CN) - Vicolo San Eustacchio civici 2-8 per scavi finalizzati allo spostamento di linee Fibercop per successiva demolizione di fabbricato, dalle ore 8,30 alle ore 17,30 dal 10/11/2026 al 13/11/2026.

Ravvisata la necessità di disciplinare la circolazione per salvaguaradre l'incolumità dei pedoni e per tutelare la sicurezza della circolazione durante l'esecuzione dei lavori;

Atteso che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune.
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce allo scrivente Comandante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;

O R D I N A

Che sia istituito nelle sotto elencate strade del centro abitato:

1) **la CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO, veicolare e pedonale** (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada);

2) **LA SOSPENSIONE del SENSO UNICO di MARCIA** e sia istituito il DOPPIO SENSO di CIRCOLAZIONE per i SOLI residenti ed aventi titolo;

STRADE OGGETTO DELL'INTERVENTO:

- **VICOLO SANT'EUSTACCHIO**

PERIODO: dal 10/11/2026 al 13/11/2026

Orario: dalle ore 08:30 alle ore 17:30

PRESCRIZIONI PER L'INTERESSATO

- dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona;
- dovrà comunque essere consentito il transito alle persone residenti nelle zone interessate (i passi carrabili degli edifici privati dovranno essere lasciati liberi), nonchè ai veicoli di soccorso e delle forze di polizia;
- la segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e, trattandosi di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura del richiedente o altro soggetto da questi formalmente incaricato, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495);

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza".

Gli agenti di polizia stradale di cui all'art 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento, notificato al richiedente viene trasmesso altresì all'Ufficio Tecnico Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza e alla locale Stazione Carabinieri per conoscenza.

Savigliano, lì 04/11/2026

Per Il Comandante del Corpo

Il Vice Comandante

Vice Commissario Silvio SASIA